

**Allegato "C" al
N. 4277 del Repertorio
N. 2945 della Raccolta**

Statuto

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

È costituita l'associazione denominata "*Associazione Famiglie degli Audiolesi Etnei*" o, in forma abbreviata, "*A.F.A.E.*". Dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS o R.U.N.T.S.) la denominazione è "*A.F.A.E. Associazione Famiglie degli Audiolesi Etnei - ETS*" o, in forma abbreviata, "*A.F.A.E. ETS*".

L'Associazione, per effetto dell'iscrizione all'Anagrafe ONLUS, ha assunto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS che, in conformità al D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ne integra la denominazione e viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., aggiunge alla propria denominazione, "*A.F.A.E.*", quella di Ente del Terzo Settore (o l'acronimo ETS). L'associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione ETS e gli estremi dell'iscrizione per effetto dell'iscrizione al RUNTS, cessando in quel momento l'utilizzo dell'acronimo ONLUS per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 102 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Con decorrenza dall'iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 34.13 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 106/2020, l'Ente sarà cancellato dall'Anagrafe Unica delle Onlus e cesseranno di avere efficacia tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione può chiedere alle competenti Autorità il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della legislazione vigente. A tal fine il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sarà una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000,00 ai sensi dell'art. 22 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.

117 e ss.mm.ii.

ART. 2 - SEDE E DURATA.

L'Associazione ha sede in Catania, Via Pietra dell'Ova n. 22.

L'associazione ha durata illimitata e persegue le sue finalità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro; essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel **campo dell'assistenza sociale, socio- sanitaria e socio educativa** nell'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'inclusione sociale dei cittadini attraverso la progettazione, la promozione, l'organizzazione, la gestione di attività e servizi socio-sanitari, socio-culturali, socio-educativi e ricreativi orientati in via prioritaria a favore di persone **svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari**, con particolare riguardo alle persone affette da disabilità sensoriali e da disturbi del neurosviluppo.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamente ma anche attraverso apposite convenzioni con altri enti e organismi pubblici e/o privati e anche mediante la costituzione di associazioni temporanee di scopo e in forza di accordi in qualunque modo denominati e volti a realizzare un progetto di interesse comune, svolgere i seguenti tipi di attività:

- a) Assistenza sociale;
- b) Servizi sociosanitari - riabilitativi e socio-educativi;
- c) Istruzione scolastica;
- d) Formazione professionale, formazione universitaria e post-universitaria;
- e) Trasporto disabili;
- f) Sperimentazione, promozione ed informazione;
- g) Assistenza alle famiglie delle persone affette da disabilità sensoriali e da disturbi del neurosviluppo, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa;
- h) Collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e Organismi che hanno per scopo la prevenzione e la profilassi della disabilità sensoriale e dei disturbi del neurosviluppo,

l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'avviamento al lavoro e l'assistenza alle persone affette da disabilità sensoriali e da disturbi del neurosviluppo;

- i) Promozione ed organizzazione di attività di studio sulle cause della disabilità sensoriale e dei disturbi del neurosviluppo e sull'elaborazione di metodologie e tecniche più idonee per l'educazione alla comunicazione, l'istruzione, la qualificazione professionale e l'inclusione scolastica e sociale dei disabili sensoriali e dei disabili con disturbi del neurosviluppo;
- j) Promozione di iniziative per un'attiva partecipazione delle famiglie alla conoscenza e allo studio del problema della disabilità sensoriali e dei disturbi del neurosviluppo nelle sue implicazioni di ordine sanitario, psicologico, pedagogico, didattico e sociologico, in modo da realizzare una proficua intesa con tutti gli operatori che si occupano di tali problematiche;
- k) Promozione ed organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, convegni, conferenze sui disturbi dell'udito e del linguaggio, sulla prevenzione delle malattie che possono causare disabilità sensoriali e/o disturbi del neurosviluppo, nonché sulle conseguenze educative, professionali, psicologiche e sociali che tali disabilità possono determinare nella persona;
- l) Promozione ed organizzazione di corsi di informazione, formazione e di aggiornamento per i genitori, i familiari e i parenti delle persone con disabilità e per i soci sostenitori al fine di consentire loro di svolgere un ruolo più attivo e confacente alle particolari esigenze educative dei congiunti con disabilità;
- m) Istituzione, organizzazione e gestione, anche con il concorso economico dei soci, di servizi per l'educazione al linguaggio verbale sin dalla primissima infanzia, per la consulenza psicologica e pedagogica e per il sostegno didattico specializzato a favore delle persone con disabilità sensoriale e/o con disturbi del neurosviluppo, con interventi da attuare nell'ambito della famiglia, della scuola di ogni ordine e grado e/o in altre strutture adeguatamente attrezzate;

- n) Attuazione di iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte ai docenti, ai dirigenti scolastici e agli operatori preposti ai servizi socio-educativo-riabilitativi di persone sorde e in genere di persone con disabilità sensoriale e/o disturbi del neurosviluppo;
- o) Promozione ed attuazione di iniziative finalizzate alla piena applicazione dei provvedimenti normativi di cui possono beneficiare le persone con disabilità sensoriale e/o con disturbi del neurosviluppo;
- p) Realizzazione di tutte le attività, i servizi e gli interventi che il consiglio di Amministrazione riterrà opportuno avviare per il conseguimento degli scopi sociali;
- q) Formazione e qualificazione professionale delle persone udiolese e in genere delle persone con disabilità sensoriali e/o con disturbi del neurosviluppo;
- r) Sport dilettantistico.

L' "Associazione AFAE", nell'ambito sociale, socio-educativo e socio-sanitario già oggetto dell'esercizio delle attività istituzionali, può erogare attività di formazione a personale da specializzare per l'assistenza, l'educazione, la formazione, il recupero e la cura di persone sorde, pur in assenza delle condizioni previste nei commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ma nel rispetto della condizione di non prevalenza e dei limiti sanciti dal comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Clausola contenuta in questo comma cesserà di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione continuerà a non avere scopo

di lucro e a perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di tutte le attività specificate nei capoversi precedenti (lettere a-r) e rientranti nelle seguenti attività istituzionali di interesse generale ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 117/2017:

- interventi e servizi sociali (art. 5 comma 1 lett. a decreto legislativo 117/2017)
- prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c decreto legislativo 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d decreto legislativo 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f decreto legislativo 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 comma 1 lett. g decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 (art. 5 comma 1 lett. i decreto legislativo 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l decreto legislativo 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106 (art. 5 comma 1 lett. p decreto legislativo 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività spor-

tive dilettantistiche (art. 5 comma 1 lett. t decreto legislativo 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità, in favore delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa (art. 5 comma 1, lett. w decreto legislativo 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lett. z decreto legislativo 117/2017).

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Le attività diverse, che devono essere strumentali e secondarie rispetto all'attività di interesse generale saranno definite con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- 1) dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- 2) dalle quote annuali degli associati nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati;
- 4) dall'esercizio di iniziative promozionali;
- 5) da contributi o corrispettivi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche private;
- 6) da rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni stipulate con enti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione di attività istituzionali dell'Associazione;
- 7) da entrate derivanti da attività svolta nei confronti di propri associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- 8) da entrate derivanti da eventuali attività connesse alle istituzionali o da attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali ammesse ai sensi del comma 5

dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. **Le Clausole contenute in questa lettera cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto;**

9) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. **Le Clausole contenute in questa lettera comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto;**

10) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di cui all'art. 5 decreto legislativo 117/2017, da svolgersi nel rispetto dei limiti e dei criteri sanciti dalla legge e definiti con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 117/2017. Tale previsione statutaria entrerà in vigore successivamente all'iscrizione al RUNTS del presente Statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus. **Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.**

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto per ogni esercizio (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) ed è sottoposto all'approvazione dell'assemblea di cui al successivo art. 9 entro il mese di aprile dell'anno successivo. Insieme al bilancio di esercizio dovrà essere approvato anche il bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 117/2017, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE.

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto. L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato.

I soci si dividono in:

- Fondatori: persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Ordinari: familiari di persone affette da disabilità sensoriali e da disturbi del neurosviluppo; persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione, condividendone gli scopi e la *mission*.
- Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che con il loro sostegno finanziario contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno stesse facoltà, poteri, diritti e obblighi.

Ciascun associato ha un voto.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 6 - DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI.

Gli iscritti all'Associazione devono:

- 1) Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi

dell'Associazione;

2) Disimpegnare diligentemente i servizi loro assegnati;

3) Tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

4) Collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni;

5) Versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l'uniformità del loro rapporto e delle modalità associative: è, pertanto, esclusa espressamente la temporaneità del rapporto associativo. Il diritto di voto per tutti gli adempimenti di competenza dell'assemblea spetta agli associati maggiori di età.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO.

La qualità di iscritto all'Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'associato presenti al Consiglio di Amministrazione, in forma scritta, la propria dichiarazione di recesso.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti di appartenenza all'Associazione.

Inoltre, l'iscritto perde la sua qualità di associato:

- Qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal presente statuto;
- Per motivi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e vengono comunicati all'interessato con lettera raccomandata.

Avverso i provvedimenti di decadenza e di esclusione del Consiglio di Amministrazione si può ricorrere, in ultima istanza, al Comitato dei probiviri.

L'iscritto perde automaticamente la qualità di associato, senza necessità di alcun provvedimento di esclusione, nell'ipotesi di mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito anche con regolamento interno del consiglio di amministrazione per l'anno di riferimento della medesima quota; in

ogni caso, l'associato in mora nel pagamento della quota sociale non ha diritto di voto in assemblea.

ART. 8. I VOLONTARI

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari che potranno mettere a disposizione dell'Ente il proprio tempo e le proprie capacità, secondo le forme e le modalità espressamente disciplinate dall'art. 17 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, cui si fa integrale riferimento.

I volontari verranno iscritti in appositi registri se svolgeranno la loro attività in modo non occasionale.

Le condizioni e i limiti massimi di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario e documentate per l'attività prestata sono preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nessuna carica può essere affidata a chi non sia in possesso della qualifica di socio.

Oltre i suddetti organi, l'Associazione provvederà alla nomina di un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 (centodiecimila) euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 (duecentoventimila) euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Provvederà, altresì, alla nomina dell'organo di

controllo ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii..

L'organo di Controllo designato ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo sarà monocratico e svolgerà le funzioni ad esso espressamente assegnate dall'art. 30 e, ove necessario, sussistendone i presupposti di legge, quelle di cui all'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ove dovesse superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (ovvero i diversi limiti comunque stabiliti dalla legge di volta in volta vigente):

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 (unmilione centomila) euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 (due milioni duecentomila) euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Provvederà, altresì, alla nomina del revisore legale dei conti ove dovessero costituirsi patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La nomina dell'Organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale dei conti è demandata all'Assemblea Ordinaria che potrà anche deliberare di affidare tale carica a professionisti non in possesso della qualifica di associati.

ART. 10 - ASSEMBLEA. COMPITI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando presente e al raggiungimento delle soglie dimensionali di legge, l'Organo di controllo di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e il revisore legale dei conti di cui all'art. 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) esamina le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove purché in Sicilia.

con lettera raccomandata da inviare al domicilio degli iscritti o con PEC o con altre modalità informatiche, consentite dalla legge, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione dovrà essere fatta in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, e sono trascritti nell'apposito registro.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in

qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto degli associati;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.

Sono devolute all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze: modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione; trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'assemblea ordinaria.

ART. 12 - QUORUM ASSEMBLEARI.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Aderente ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro associato il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, di trasformazione, fusione, scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. In particolare, ha le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, ivi comprese le operazioni di acquisto, vendita o permuta di beni immobili e mobili;
- c) l'elezione, al suo interno, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vicepresidente e del Segretario;
- d) l'ammissione all'associazione di nuovi associati e l'esclusione nelle ipotesi statutariamente previste;
- e) la determinazione dei termini di versamento e dell'ammontare della quota associativa annuale;
- f) in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) al raggiungimento delle soglie che ne sanciscono l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 14 Decreto legislativo 117/2017, predispone, anche avvalendosi dell'apporto dei professionisti necessari e dell'Organo di Controllo ove nominato, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;
- h) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 decreto legislativo 117/2017 nella nota integrativa al bilancio;
- i) svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri

al Presidente, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Tali deleghe non saranno opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – LA COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea ordinaria dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ottemperando a quanto statuito dall'Art. 26 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e con decorrenza dall'effettiva iscrizione nel RUNTS, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 15 – LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio delibera validamente, a maggioranza dei Consiglieri intervenuti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata entro quindici giorni dalle elezioni.

Il Presidente dirige e sorveglia le varie atti-

vità dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare, il Presidente:

a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'associazione e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio nella stessa prima riunione convocata entro quindici giorni dalle intervenute elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18 - IL COMITATO DEI PROBIVIRI

Il Comitato dei probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Presidente e il segretario.

Il Comitato giudica le controversie tra i Soci e, in ultima istanza, i ricorsi sui provvedimenti di decadenza ed esclusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera validamente con la presenza di due componenti.

ART. 19 - DURATA CARICHE SOCIALI. INDENNITÀ.

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni e i componenti sono rileggibili.

Ove in un organo collegiale si verifichi la mancanza di un componente, subentra il primo dei non eletti e, in subordine, i successivi, secondo la graduatoria dei candidati non eletti.

I componenti subentrati restano in carica per la stessa durata dei componenti sostituiti e non subentrano automaticamente in incarichi specifici agli stessi affidati. I componenti gli organi dell'associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate e fatta eccezione per la carica di organo di controllo e revisore legale.

ART. 20 - LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: il diritto di esame comprende il diritto di visionare i libri; il diritto di esame riguarda l'intero contenuto dei libri sociali; il diritto del socio di esaminare i libri sociali si estende anche al diritto di visionare gli estratti di atti e documenti aventi funzione di completamento dei verbali, e perciò anche l'elenco degli interventi e delle deleghe anche al fine di verificare chi ha concorso all'approvazione delle delibere assembleari. Il diritto di esame deve essere esercitato presso la Sede associativa.

ART. 21 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse ex art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, predispone il bilancio d'esercizio corredato di relazione di missione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'Associazione provvederà alla tenuta delle scritture contabili e, ove necessario per il raggiungimento delle soglie di

legge, alla redazione del Bilancio Sociale secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22 – SCIoglimento

L'Associazione potrà essere sciolta se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o se rimanga un numero di associati tali da non poter svolgere, anche in parte l'attività sociale.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di associati e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma terzo, Codice Civile.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Associazione.

ART. 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o con finalità di pubblica utilità, da scegliersi a cura dell'Assemblea dei soci tra quelle aventi finalità e scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'A.F.A.E., sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. **Le Clausole contenute in questo comma cesseranno di produrre effetti ai sensi e nei termini di cui all'art. 1 comma 3 del presente Statuto.**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e con efficacia decorrente da tale iscrizione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente a favore di enti aventi finalità e scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'A.F.A.E., o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24 - LEGGE APPLICABILE.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile oltre che dalle leggi vigenti in materia e dalle norme il cui rispetto è derivante da rapporti con la pubblica amministrazione.

In originale firmato:

Terranova Tonino

Lucifora Vincenzo

Giovanni Liotta Notaio

Copia conforme all'originale.